



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N.109/16/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA TELEUNO (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “TELEUNO”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 3, COMMA 7, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. BASILICATA
PROC. 1/2016 PROT. N. 1311/C DEL 5 FEBBRAIO 2016)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 giugno 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, ed in particolare l’art. 34, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS, del 24 marzo 2016;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” ed, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS, del 31 ottobre 2014;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la legge della Regione Basilicata 27 marzo 2000, n. 20, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 429/11/CONS, del 17 novembre 2011, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Basilicata;

VISTA la Convenzione del 17 novembre 2011 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Basilicata l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Basilicata, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con determinazione dirigenziale n. 78H.2015/D.00755 del 1° ottobre 2015 ha affidato la funzione di monitoraggio dell'emittenza locale alla società TEA Production Communication che, a conclusione dell'attività svolta, comunicava, tra l'altro, al citato CO.RE.COM. come non fosse stato possibile rilevare alcun segnale relativamente alle trasmissioni dell'emittente "*Teleuno*" nel periodo compreso tra il 30 novembre 2015 ed il 6 dicembre 2015.

Il suddetto Comitato, preso atto di quanto comunicato dalla società TEA Production Communication, accertava la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e con atto CONT. N.1/2016 prot. n. 1311/C del 5 febbraio 2016, contestava alla Società Cooperativa Teleuno, fornitore del servizio di media audiovisivo "*Teleuno*" la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 7, del "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*" di cui all'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, per non aver trasmesso alcun programma nel citato periodo sottoposto a monitoraggio.

Detto atto di contestazione, in data 5 febbraio 2016, veniva notificato alla Società Cooperativa Teleuno che nel termine assegnato dal CO.RE.COM. per esercitare i propri diritti di partecipazione al procedimento, non presentava scritti difensivi né chiedeva di essere sentita dal Comitato in merito ai fatti oggetto di contestazione.

Con nota prot. n. 2501/C dell'8 marzo 2016 il CO.RE.COM. Basilicata invitava la Società Cooperativa Teleuno a fornire copia su supporto magnetico delle registrazioni dei programmi diffusi dal 30 novembre al 6 dicembre 2015 sull'emittente "*Teleuno*", conservate ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. Deduzioni della società

La Società Cooperativa Teleuno, con nota acquisita al protocollo CO.RE.COM. Basilicata in data 18 marzo 2016 (n. 3070/C), ha consegnato n. 16 DVD contenenti la registrazione della programmazione di "*Teleuno*" nel periodo compreso tra il 30 novembre 2015 ed il 6 dicembre 2015.

3. Valutazioni dell'Autorità

Sebbene all'esito dell'attività istruttoria, il CO.RE.COM. Basilicata - dopo aver preso atto dell'esito negativo di una ulteriore ricerca di segnale dell'emittente "*Teleuno*" effettuata dalla società TEA Production Communication - abbia ritenuto di confermare la presunta violazione contestata, non si ritiene di poter procedere all'irrogazione nei confronti della società Cooperativa Teleuno di una sanzione amministrativa per i fatti rilevati nel citato atto di contestazione CONT. N.1/2016 prot. n. 1311/C del 5 febbraio 2016. Quest'ultima, infatti, nel consegnare su supporto DVD

copia dei programmi mandati in onda nel periodo compreso tra il 30 novembre 2015 ed il 6 dicembre 2015 conservati dall'emittente nell'archivio tenuto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 5, della legge n. 223/1990 e recanti in sovrimpressione l'indicazione del marchio del fornitore di servizi e le prescritte informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione, ha provato di aver trasmesso il proprio palinsesto, identificato dal marchio "Teleuno", per non meno di ventiquattro ore settimanali, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del "Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale";

RITENUTO, pertanto, non potersi procedere nei confronti della Società Cooperativa Teleuno all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 51, comma 2, lett. a) e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 7, del *Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della Società Cooperativa Teleuno fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Teleuno", con sede legale in Pignola (PZ), via Aldo Moro n. 12, per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi